



# COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - 30034 - MIRA (VE) - C.F. 00368570271 - TEL. 041-5628167/162/266 - FAX 041-5628222

*Settore Servizi Finanziari e Sociali - Servizio Reperimento Risorse - Controllo di gestione*

## Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2013 - SALDO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, VISTO il D.Lgs. 504 del 30/12/1992, VISTO l'Art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296, VISTO l'Art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44, VISTO il D.L.54 del 21/05/2013, VISTO il D.L. 102 del 31/08/2013, VISTO infine il D.L. 133 del 30/11/2013;

*informa*

### NOVITA' per il SALDO IMU 2013

Per l'anno 2013, ai sensi del D.L. 102 del 31/8/2013 e del D.L. 133 del 30/11/2013, il versamento della seconda rata IMU (imposta municipale propria) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **NON è dovuto per le seguenti categorie di immobili:**

- Abitazione Principale** di categoria catastale **A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze** (riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7), **ESCLUSI** i fabbricati classificati nelle categorie catastali **A1, A8, A9** e relative pertinenze;
- Unità Immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli** Istituti autonomi per le case popolari (**IACP**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- gli immobili di cui all'art. 4, comma 12 -quinquies, del D.L. n. 16/2012, ovvero **la casa coniugale assegnata al coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili di cui all'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, ovvero l'immobile, **purché non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9**, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**;
- i terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola**;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alle tipologie escluse dall'esenzione, il decreto precisa espressamente che l'eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali).

**Si ricorda che, per tutti gli altri immobili, non compresi nell'elenco di cui alle succitate lettere a), b), c), d), e), f), la scadenza del pagamento del saldo IMU 2013 è il 16/12/2013.**

Si ricorda che, ai sensi del D.L. 133 del 30/11/2013 art. 1 co. 5, per ciascuna delle tipologie di immobili indicate nelle succitate lettere a), b), c), d), e), deve essere effettuato entro il 16/01/2014 un versamento pari al 40% della differenza fra l'imposta calcolata applicando l'aliquota e detrazione di base (prevista dalle norme statali) e l'imposta calcolata applicando aliquota e detrazioni deliberate dal Comune.

Per il Comune di MIRA si riporta, nella tabella sottostante, la situazione che si realizza per effetto della succitata normativa:

Fattispecie	Aliquota di base prevista da norma statale	Aliquota decisa dal Comune	differenza	40% della differenza da versare
a), b), c), d) - <b>Abitazione principale di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.	<b>0,40%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,016%</b>
e) - <b>Terreni agricoli</b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	<b>0,76%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,040%</b>

**Dato che sulla questione sembra siano in corso approfondimenti da parte del Governo al fine di reperire i necessari fondi per evitare la cosiddetta "mini IMU" di gennaio, si consiglia di attendere l'approssimarsi della scadenza del 16/01/2014 per verificare la situazione aggiornata ed effettuare l'eventuale versamento su abitazione principale e terreni agricoli.**

**IMPORTANTE:** con la Legge di Stabilità per l'anno 2013 è stata soppressa la riserva del 50% a favore dello Stato dell'imposta municipale, ad aliquota base, relativa a tutti gli immobili diversi da principale e fabbricati rurali strumentali.

Per il 2013 è stato deciso che l'IMU andrà corrisposta a favore del Comune (attenzione ad utilizzare correttamente i codici tributo) per tutti gli immobili ad eccezione dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%. L'eventuale differenza di aliquota decisa dal Comune, in aumento rispetto allo 0,76% dovrà essere versata al Comune con apposito codice tributo.

## Che cos'è l'Imposta municipale propria

È un'imposta patrimoniale che si applica sul valore degli immobili posseduti. Introdotta con il decreto legislativo sul federalismo fiscale (n. 23 del 2011) doveva applicarsi a partire dal 2014 in sostituzione, tra l'altro, dell'I.C.L. La sua entrata in vigore è stata anticipata dall'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 c.d. "Salva Italia" al 2012, così modificato dall'art. 4 D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012.

## Qual è il presupposto dell'Imposta

Il presupposto dell'imposta patrimoniale è il possesso di immobili di cui all'art. 13 co. 2 del D.L. 201/2011 che richiama l'art. 2 del D.Lgs 504/1992:

- fabbricati (intendendosi ogni distinta unità immobiliare accatastata o che deve essere iscritta al Catasto);
- terreni agricoli (anche i terreni incolti);
- aree fabbricabili.

## Chi è soggetto al pagamento dell'Imposta Municipale

Sono soggetti al pagamento della nuova Imposta tutte le persone, fisiche o giuridiche, possessori di uno o più immobili, in forza di un diritto di:

- proprietà (art. 832 cod. civ.)
- usufrutto (art. 982 cod. civ.)
- uso (art. 1021 cod. civ.)
- abitazione (art. 540, comma 2 e art. 1022 cod. civ.)
- superficie (art. 952 cod. civ.)
- enfiteusi (art. 957 cod. civ.)

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Quindi è soggetto passivo dell'imposta per l'intera abitazione il coniuge assegnatario, anche se non proprietario della ex casa coniugale (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012).

## Come si determina la base imponibile

La base imponibile dell'Imposta municipale propria, così come previsto dall'art. 13 comma 3, 4, 5 del D.L. 201 del 06/12/2011 è costituita dal valore dell'immobile così determinato:

- per i fabbricati iscritti in catasto:** applicando alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3. c. 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Categorie	Moltiplicatori
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (con esclusione della D/5)	65
Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

- per le aree edificabili (art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs 504/92):** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:
  - alla zona territoriale di ubicazione;
  - all'indice di edificabilità;
  - alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  - ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- per i terreni agricoli (compresi i terreni incolti):** il valore è costituito da quello che si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25 per cento**, un moltiplicatore pari a **135**.  
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole (circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3DF/2012), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) alla rivalutazione del **25 per cento** dell'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, si applica un moltiplicatore pari a **110**.  
Questi terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente a € 6.000 e con le seguenti riduzioni:  
**del 70%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino ad € 15.500,  
**del 50%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.501 e fino ad € 25.500,  
**del 25%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.001 e fino ad € 32.000.
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati** (art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992): fino all'anno nel quale vi è l'iscrizione in catasto con attribuzione della rendita, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, valore secondo le scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicato per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati per il calcolo.

## Come determinare il valore delle aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, il Comune può approvare apposite tabelle allo scopo di dare un'indicazione orientativa dei valori medi in comune commercio delle predette aree edificabili. Tali tabelle sono disponibili sul sito internet del Comune di MIRA. Tale impostazione trova applicazione anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

## Base imponibile per le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Sono considerati terreni agricoli i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si deve precisare, inoltre, che nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma risulta condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti suddetti, l'agevolazione in argomento si applica a tutti i comproprietari.

## Saldo IMU 2013: Aliquote di Imposta da utilizzare

Le seguenti aliquote, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 8/8/2013, in vigore per l'anno 2013, sono state pubblicate, ai sensi del DL n. 102 del 31/08/2013 art. 8 co. 2, sul sito internet istituzionale in data 01/10/2013:

Tipologia imponibile	Aliquota	Quota Comunale	Quota Statale
a) <b>Abitazione principale di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.	<b>0,44%</b>		
b) <b>Unità immobiliare di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	(aumento di 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)	<b>0,44%</b>	<b>0</b>
c) <b>Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.	<b>0,60%</b>		
d) <b>Unità immobiliare di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	(aumento di 0,20 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)	<b>0,60%</b>	<b>0</b>
e) <b>Abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, nelle quali sia <b>presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.</b> La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.	(diminuzione di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)	<b>0,30%</b>	<b>0</b>
f) <b>Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, nelle quali sia <b>presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.</b> La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.	(aumento 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)	<b>0,44%</b>	<b>0</b>
g) <b>Abitazione di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli)</b> , a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore. Poiché <b>il beneficio è concesso per una sola abitazione data in comodato</b> , in caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione. <b>Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.</b>	(aliquota di base stabilita dalla Legge)	<b>0,76%</b>	<b>0</b>
h) <b>Abitazioni di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>concesse in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone libero.</b> La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.			
i) <b>Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ater).</b>	(aliquota di base stabilita dalla Legge)	<b>0,76%</b>	<b>0</b>
j) <b>Abitazioni di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998.</b> La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.	(diminuzione di 0,16 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla Legge)	<b>0,60%</b>	<b>0</b>
k) <b>Unità immobiliari abitative di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze TENUTE A DISPOSIZIONE</b> del proprietario e non rientranti nelle fattispecie abitative descritte precedentemente.	(aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,76 %)	<b>1,00%</b>	<b>0%</b>
l) <b>immobili di categoria catastale A10</b>			
m) <b>immobili di categoria catastale D5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione).</b>	(aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,76 %)	<b>0,24%</b>	<b>0,76%</b>
n) <b>immobili di categoria catastale D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9</b>	(aumento di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,76 %)	<b>0,10%</b>	<b>0,76%</b>
o) <b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 di categoria D10.	(Legge 228/2012 Art.1 c. 380 lett. F – art. 13 c.8 D.L. 201/2011)	<b>0</b>	<b>0,20%</b>
p) <b>Aliquota di base per tutti i restanti immobili</b> non rientranti nelle categorie sopra elencate. A titolo esemplificativo: terreni agricoli anche se incolti, aree edificabili, immobili di categoria catastale B, C1, C3, C4, C5, comodati oltre il primo, pertinenze di abitazioni non sfitte oltre quelle consentite dalla legge	(aumento di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,76 %;)	<b>0,86%</b>	<b>0</b>

## Definizione di abitazione principale, pertinenze e detrazioni di imposta applicabili

Si considera unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore dimora abitualmente (requisito soggettivo) e risiede anagraficamente. (requisito oggettivo). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Riguardo alle pertinenze dell'abitazione principale si ricorda che la loro individuazione deve avvenire tenuto conto dell'art. 817 c.c. secondo il quale *sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.*

Si considerano pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie), nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre (una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) sono assoggettate all'aliquota di base.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la **destinazione** medesima si verifica. Anche per l'anno 2013 è prevista la detrazione **maggiorata di 50 euro** per ciascun figlio di età **non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (massimo 8 figli).

## Riduzioni della base imponibile pari al 50%

Ai sensi dell'art. 13 co. 3 parte seconda del così modificato dal D.L. 2/03/2012 n. 16, la **base imponibile è ridotta del 50%** per i seguenti casi:

- per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 D.Lgs 22/01/2004, n. 42. Non è più invece applicabile lo speciale criterio di determinazione della rendita catastale previsto nell'ICI. **Tale fattispecie va dichiarata** utilizzando il modello di dichiarazione IMU approvato il 30/10/2012 dal ministero dell'Economia e delle Finanze ([modello e relative istruzioni sono scaricabili dal sito internet del Comune di Mira all'indirizzo: https://www.comune.mira.ve.it/node/2631](#)).
- per i **fabbricati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare [autocertificazione \(modello per autocertificazione scaricabile all'indirizzo internet: https://www.comune.mira.ve.it/system/files/documenti/autocertificazione\\_inagibilita\\_imu\\_rev2013\\_1.pdf\)](#), ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo. La perdita dei requisiti di **inagibilità/inabitabilità va dichiarata** utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione IMU.

## Quanto e Quando si paga il saldo

**Il saldo IMU 2013 si ottiene sottraendo dall'imposta dovuta per il periodo di possesso nell'intero anno (calcolata applicando le aliquote approvate don delibera CC n. 80 del 08/08/2013), l'acconto versato (al netto delle somme eventualmente versate a titolo di sanzioni ed interessi nel caso di ricorso allo strumento del ravvedimento operoso) e versando la differenza.**

Il saldo IMU 2013 si versa **entro il 16 dicembre 2013. Si invita il contribuente a porre particolare attenzione all'indicazione del codice tributo.**

Per il Comune di Mira non si procede al versamento quando l'imposta annua complessiva da versare sia inferiore o uguale a € 10,00 di sola imposta, per singola annualità d'imposta e per ogni singolo soggetto passivo.

ARROTONDAMENTO ALL'EURO: Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo.

## Qual è la modalità di pagamento

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato con l'utilizzo della delega unificata (modello F24/F24 semplificato). L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 e Risoluzione n. 33/E/2013 ha approvato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F.24:

<b>3912</b> - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE	-----
<b>3914</b> - IMU - terreni agricoli - COMUNE	-----
<b>3916</b> - IMU - aree fabbricabili - COMUNE	-----
<b>3918</b> - IMU - altri fabbricati - COMUNE	-----
<b>3930</b> - IMU - immobili gruppo catastale D - incremento COMUNE rispetto all'aliquota del 0,76%	<b>3925</b> - IMU - immobili gruppo catastale D (aliquota 0,76%) STATO

Sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mira: **F229**

Limitatamente al codice tributo 3912 "abitazione principale e relative pertinenze", per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze DEVE essere compilato anche il campo "rateazione" inserendo il codice: 0101

Tutti gli importi vanno arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo e vanno indicati nel modello F24 con le prime due cifre decimali (che per effetto dell'arrotondamento sono due zeri "00").

## L'IMU è un'imposta che si autoliquidava

Come l'I.C.I. anche l'I.M.U. è un'imposta che il contribuente deve provvedere a liquidare (cioè a calcolare) da solo, poiché è il solo conoscitore delle condizioni effettive dei beni immobili che possiede, che possono variare nel corso dell'anno (può cambiare la percentuale di possesso, il tipo d'uso, può aver compravenduto un immobile, ecc.). Il calcolo dell'imposta si effettua con gli stessi identici criteri dell'I.C.I., con riferimento, cioè, alla quota di possesso (ogni proprietario deve calcolare l'imposta per ciascun immobile che egli possiede in base alla propria quota di possesso e con riferimento al possesso espresso in dodicesimi di anno: il possesso di almeno 15 giorni vale 1 mese di possesso). Si ricorda che **l'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo in relazione alla propria quota di possesso degli immobili.**

## Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la [dichiarazione IMU](#) entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato il 30/10/2012 dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per conoscere le fattispecie che comportano obbligo dichiarativo si consiglia di prendere visione delle istruzioni della dichiarazione.

**Per esempio per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2014.**

Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

(il modello per la dichiarazione e le relative istruzioni sono scaricabili all'indirizzo internet: <https://www.comune.mira.ve.it/node/2631>).

**INFORMAZIONI UTILI** si possono ottenere collegandosi al sito del comune di MIRA <https://www.comune.mira.ve.it/node/2219>.

I contribuenti potranno rivolgersi all'ufficio tributi del comune aperto nei giorni di: martedì dalle 9:00 alle 12:00; giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00; oppure telefonare ai numeri: 0415628167, 0415628162, 0415628266 dalle 12:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:00 alle 17:00 del martedì.

Mira, 04 dicembre 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE